

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART.414 CPC**

Per la sig.ra **Sottosanti Laura Maria** nata a Catania il 23.02.1979 e residente a Ramacca in via G. Santagati n.112/C C.F. STTLMR79B63C351O, elettivamente domiciliata in Caltagirone, presso la Cancelleria del Tribunale e rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore* (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t.

PREMESSE

Il ricorrente, già docente precaria di scuola primaria ed inserita nella graduatoria generale di merito del concorso ordinario a cattedre per la scuola primaria per la regione Sicilia indetto con DDG 82/2012, ha conseguito presso l'Università "KORE" di Enna il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria.

In quanto inserita nella graduatoria generale di merito del concorso a cattedre indetto con DDG 82/2012, la ricorrente ha inviato all'USR Sicilia copia del titolo di specializzazione, per essere inserita nel relativo elenco di sostegno, così come specificato con nota dell'USR Sicilia del 24.05.2015.



Con la predetta nota, in particolare, così come disposto per l'a.s. 2014/2015, l'USR Sicilia ha provveduto a predisporre l'aggiornamento degli elenchi aggiuntivi di sostegno degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado inclusi nelle graduatorie dei concorsi a cattedre, specificando che potevano produrre la relativa domanda di inclusione nei predetti elenchi gli aspiranti iscritti nelle graduatorie dei concorsi ordinari di cui ai DD.DD.GG. 31.3.99 - 1.4.1999, o nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari indetti con D.M. 23.3.1990, non reiterati nell'anno 1999, e gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti con DDG n. 82 del 24/09/2012, in possesso del titolo di specializzazione conseguito oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alle rispettive procedure concorsuali.

Con nota del 27.07.2015 prot. 10610, l'Ufficio scolastico di Catania ha quindi provveduto alla pubblicazione dell'elenco aggiuntivo di sostegno della scuola primaria per l'anno scolastico 2015/16, **“nel quale i candidati vengono graduati fra di loro secondo i punteggi e le precedenze della graduatoria DDG 82/2012”**.

Sennonché, i docenti che, come la ricorrente, erano inseriti nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 82/2012, avevano inviato il titolo di sostegno come da invito dell'USR Sicilia del 24.05.2015, sono stati inseriti in coda negli elenchi di sostegno.

È il caso di precisare sin d'ora, che gli elenchi di sostegno sono delle mere appendici delle graduatorie relative agli insegnamenti su posto comune, nei quali vengono inseriti i docenti specializzati, già inclusi nelle graduatorie di merito e con il medesimo punteggio ivi riconosciuto.



Sennonché, come sopra già accennato, pur consentendo il riconoscimento del titolo di specializzazione di cui trattasi, l'Amministrazione resistente ha inserito i docenti che hanno presentato l'istanza in coda agli elenchi di sostegno già esistenti, a prescindere dal punteggio dagli stessi posseduto nella graduatoria di posto comune di riferimento.

Il mancato inserimento "a pettine" negli elenchi di sostegno, ossia nella posizione spettante in base al punteggio posseduto dagli aspiranti nella graduatoria di merito, bensì in coda, è assolutamente illegittimo in quanto si pone in contrasto con i principi generali che regolano le graduatorie di cui trattasi.

Qualora fosse stata inserita "a pettine" e non in coda, la ricorrente sarebbe stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2015 già nell'ambito della fase zero del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015 con assegnazione presso la provincia di Catania, in quanto sarebbe stata collocata al primo posto assoluto negli elenchi di sostegno in virtù dei 78 punti posseduti, a fronte del punteggio decisamente inferiore dei docenti assunti a tempo indeterminato in fase zero su posto di sostegno e reclutati dalla medesima graduatoria di merito del concorso.

In particolare, sono state assunte in fase zero, quindi nell'ambito della regione Sicilia, e con la possibilità di scegliere la provincia di destinazione, i seguenti docenti con punteggio pari o inferiore a 78 punti

Abbruzzo Giusy	punti 78
Nasello Maria Giuseppina	78
Oliva Roberta	78
La Rosa Anna Maria	78



Manteo Roberta	78
Mangiagli Elisa	78
Quinci Giuseppa	78
Raneri Francesca	78
Oliveri Giuseppe	78
Di Nieri Cinzia	78
Di Maria Carmen	78
Lo Piccolo Giovanna	78
Biundo Antonino	77,75
Calderone Antonina	77,50
Lombardino Maria	77,50
Napoli Silvana	77,50
Mangiacavallo Myriam	77,25
Di Gaetano Francesca	77,00
Matina Federica	77,00
Tardino Ileana Giuseppina	77,00
Di Salvo Elisa	77,00
Ballato Nunziata	76,50
Guagliardo Maria Cristina	76,50
Ciccio Santa	76,50
Costa Laura	76,15
Motta Maria	76,00

In particolare, tra i predetti docenti, tutti con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso, hanno avuto assegnata una sede in provincia di Catania, Manteo Roberta, Mancigli



Elisa, Quinci Giuseppa, Oliveri Giuseppe, Di Nieri Cinzia, Di Maria Carmen, Calderone Antonina, Lombardino Maria, Napoli Silvana.

Inoltre, sono stati assunti nella fase A del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, in ambito regionale, altri docenti con minore punteggio rispetto alla ricorrente nella graduatoria di merito del concorso, ossia

Platania Tiziana	punti 75,50
Guidara Enza	75,25
Coniglio Maria	75,00
Gullo Maria Laura	75,00
Gibilisco Giada Lucia	75,00
Abati Lorena	75,00
Del Bono Monica	75,00
Amata Giovanna	74,50
Messina Salvina	74,25
Aiuto Mariangela	74,00
Iannelli Valeria	73,00
Arcoraci Francesca Lisa	72,50

Tra i predetti docenti, tutti con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso, hanno avuto assegnata una sede in provincia di Catania, Platania Tiziana, Gibilisco Giada Lucia, Abati Lorena e Amata Giovanna.

Di contro invece, essendo stata inserita illegittimamente in coda, la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nella fase B del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015 con assegnazione presso la provincia di Verona.



Sennonché, nel corrente anno scolastico la ricorrente si trova in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'I.C. Gravina-De Cruyllas di Ramacca, del che la competenza territoriale del Tribunale adito.

L'inserimento in coda della ricorrente deve ritenersi illegittimo e la stessa ha diritto all'inserimento "a pettine" sin dall'a.s. 2015/216 con il conseguente diritto all'immissione in ruolo in fase zero presso la provincia di Catania, per i seguenti motivi.

*** **

Come sopra evidenziato, l'Amministrazione ha consentito l'integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno relativi alla graduatoria di merito del concorso a cattedre indetto con DDG 82/2012.

Per l'anno scolastico 2015/2016 è stata quindi emanata dall'USR Sicilia la nota del 24.06.2015, che ha previsto la possibilità di inserimento negli elenchi di sostegno per i docenti che avessero conseguito il relativo titolo oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

Orbene, né il D.D.G. 82/2012 recante il bando di concorso, né la predetta nota del 24.06.2015, né la nota che ha disposto la medesima integrazione per l'a.s. 2014/2015 del 10.07.2014 hanno in alcun modo previsto che i docenti – si badi – già inseriti in graduatoria di merito del concorso, che avessero conseguito successivamente il titolo di specializzazione di sostegno, sarebbero stati inclusi in coda agli elenchi di sostegno medesimi, ed anche ove ciò fosse stato previsto sarebbe stato illegittimo per quanto infra si dirà.

L'inserimento del ricorrente in coda negli elenchi di sostegno oltre che essere del tutto arbitrario, appare comunque palesemente illegittimo, e lo



sarebbe in ogni caso anche ove ciò fosse espressamente stabilito in qualche disposizione legislativa o regolamentare, in quanto in contrasto con i chiari principi sanciti in materia di graduatorie dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n.44/2011.

Com'è noto infatti, con la sentenza n.41/2011, la Corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nella legge 167/2009, laddove prevedeva l'inserimento in coda e non a pettine dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento delle tre province aggiuntive, per manifesta irragionevolezza e contrasto con l'art. 3 della Cost..

Sebbene riferita alle graduatorie ad esaurimento, la predetta pronuncia è del tutto applicabile anche alle graduatorie del concorso ordinario, ed anzi a maggior ragione è applicabile a queste ultime, proprio in quanto riguardanti una procedura concorsuale vera e propria, in cui ancora più forte e pregnante dev'essere il rispetto del principio del merito basato sul punteggio, in ossequio al principio di cui all'art.97 Cost..

E' evidente inoltre, che se gli elenchi di sostegno così come integrati sono stati costituiti illegittimamente, e pertanto devono ritenersi irrimediabilmente viziati anche tutte le operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi a tempo indeterminato (immissioni in ruolo) effettuate dall'Amministrazione resistente.

Difatti, essendo stati convocati per il conferimento degli incarichi di ruolo in via prioritaria i docenti inseriti nell'elenco di sostegno "di prima fascia", a prescindere se questi vantassero un punteggio inferiore rispetto a coloro i quali, come l'odierna ricorrente, si ritrovavano collocati illegittimamente nell'elenco di coda, dette operazioni sono anch'esse frutto dell'applicazione



di una disposizione illegittima in quanto introduttivo di un meccanismo discriminatorio.

Conseguenza è, che il Ministero dell'Istruzione, per il tramite dei propri uffici regionali e provinciali, ha effettuato immissioni in ruolo e conferito incarichi annuali in favore di docenti meno graduati, e quindi meno capaci e meritevoli, rispetto all'odierna ricorrente che vanta un punteggio superiore in graduatoria e che è stata penalizzata, a causa del meccanismo aberrante delle "code", in evidente violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 97.

Dalle superiori considerazioni, discende quindi che:

- deve ritenersi illegittimo il meccanismo adottato dall'Amministrazione che prevede l'inserimento in posizione subordinata (in coda) al personale incluso negli elenchi di sostegno, del personale – anch'esso già inserito nella graduatoria di merito del concorso - che abbia conseguito medio tempore il titolo di specializzazione;
- conseguenza dell'illegittimità di detto meccanismo, è l'illegittimità degli elenchi di sostegno così predisposti, nella parte in cui prevedono una "coda" in cui sono stati inseriti i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione in data successiva;
- ulteriore conseguenza, è l'illegittimità delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato poste in essere dal MIUR tramite i propri uffici periferici, tenuto conto che dette operazioni sono state poste in essere in favore di docenti meno graduati, e quindi meno capaci e meritevoli, rispetto ai docenti inseriti in coda negli elenchi di sostegno che vantavano un maggior punteggio.



L'illegittimità dei predetti provvedimenti e delle predette operazioni poste in essere dall'Amministrazione per l'a.s. 2015/2016, riverbera i propri effetti, irrimediabilmente, inficiandone la validità, sui contratti a tempo indeterminato conferiti sulla base degli elenchi di sostegno così come illegittimamente formulati.

Per unanime giurisprudenza infatti, l'illegittimità della procedura di reclutamento nel pubblico impiego, determina la nullità/annullabilità del contratto di lavoro stipulato dalla P.A..

Tenuto conto infatti dell'interesse pubblico, costituzionalmente garantito dall'art.97 Cost., all'imparzialità e buon andamento della P.A., sotteso al reclutamento dei pubblici dipendenti, per annullamento della procedura di reclutamento deve intendersi anche l'annullamento della procedura di individuazione del soggetto destinatario di contratto di lavoro con la P.A..

Infatti la fase della scelta della graduatoria da cui attingere per individuare l'avente titolo alla stipula di un contratto ad evidenza pubblica (qual è il contratto di lavoro dei pubblici dipendenti i quali vengono assunti previo concorso secondo il principio costituzionale di cui all'art.97 Cost.), attiene ancora ad un momento di natura pubblicistica in cui vengono esercitati da parte della P.A. i tipici poteri autoritativi di diritto pubblico.

Né si può dubitare che l'Amministrazione sia tenuta, nella scelta del contraente privato, al rispetto del procedimento di selezione previsto dalla legge (cui va ricompresa anche la fase di individuazione del destinatario di contratto mediante l'utilizzazione della graduatoria) e che il contratto meriti la qualificazione di "contratto a evidenza pubblica", categoria ormai consacrata dal diritto positivo (art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000,



n. 205) e identificante i negozi di diritto privato utilizzati dall'amministrazione pubblica come strumento per il perseguimento di finalità istituzionali, in quanto tali di interesse della collettività. Ne deriva che i motivi del negozio, normalmente giuridicamente irrilevanti nei rapporti interprivati, lo diventano per la parte pubblica, dovendo essere "evidenziati", quali motivi di pubblico interesse, mediante apposito procedimento amministrativo preordinato al controllo della conformità dell'attività negoziale alle regole di legalità, imparzialità e buon andamento che presiedono all'azione amministrativa.

In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5941) nei contratti ad evidenza pubblica la scelta del soggetto con il quale stipulare il contratto è totalmente sottratta all'ambito dei poteri di autonomia negoziale delle pubbliche amministrazioni ed è affidata a moduli di diritto pubblico, consistenti in procedimenti che culminano nel provvedimento amministrativo di individuazione del contraente; ne consegue che la mancanza (e/o l'annullamento anche in autotutela), per qualsiasi ragione, del provvedimento presupposto rende giuridicamente inefficace l'atto, che deve essere considerato come mai stipulato con la controparte e poiché tale condizione di inefficacia discende, non dalla disfunzione del procedimento di evidenza pubblica ma dalla mancanza del provvedimento presupposto, deve escludersi che l'effetto costitutivo della caducazione del contratto possa derivare dalla statuizione di annullamento adottata dal Giudice, derivando esso direttamente dalla legge, che lo collega alla mancanza del relativo



provvedimento: al g.o. compete quindi di accertare la inefficacia del contratto.

In ogni caso, precisa la Corte, nei contratti a evidenza pubblica, i vizi del procedimento amministrativo si traducono, sul piano negoziale, in vizi della volontà o della capacità della parte contraente pubblica, che rendono il contratto annullabile.

Come anche affermato dalla **Corte d'Appello di Catania (sez. lavoro, sentenza 16.12.2013 n. 1324)** l'illegittimità del criterio di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, inevitabilmente determina l'illegittimità del contratto a tempo indeterminato posto in essere, tenuto conto anche del disposto di cui all'art.36 del D.Lvo 165/2001, a mente del quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, quando l'Amministrazione ritiene di recedere dall'illegittimo contratto di assunzione in ruolo, il relativo atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, bensì atto avente mera natura conformativa rispetto all'ordinamento dei pubblici dipendenti contrattualizzati, nel quale vige – ai sensi del citato art.36 del D.Lvo 165/2001 – il divieto di assunzione in violazione delle procedure di legge, con la conseguente nullità dei contratti illegittimi.

Il danno cagionato alla ricorrente a causa dell'illegittimo collocamento in coda e non “a pettine” negli elenchi di sostegno, alla luce dei chiarissimi



principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale, appare in tutta la sua gravità, ove si consideri che la stessa, ove fosse stata, come si doveva, inserita a pettine, si sarebbe collocata nell'elenco di sostegno in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo sin dall'a.s. 2015/2016 già nella c.d. "fase Zero" con assegnazione presso la provincia di Catania dove risiede con la famiglia.

In particolare, il piano di assunzioni di cui alla L.107/2015, prevedeva quattro fasi di reclutamento:

- **la fase Zero**, (disciplinata dall'art. 399 T.U. 297/94, D.M. 7.07.2015 e nota MIUR-DGPER 20299 del 10.07.2015) che prevede l'assunzione, con ripartizione al 50% dei posti disponibili, dalle graduatorie del concorso a cattedre e dalle graduatorie ad esaurimento, limitatamente ai soggetti ivi inseriti a pieno titolo;
- **la fase A**, (disciplinata dall'art. 399 T.U. 297/94 e dal DDG 17.07.2015) cui possono partecipare i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 107/2015) sono inseriti a pieno titolo, nelle graduatorie del concorso 2012 e coloro che sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (in questa fase le assunzioni vengono effettuate nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto all'esito delle operazioni della fase zero);
- **la fase B**, cui possono partecipare (esclusivamente su domanda come infra si dirà) solo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso 2012 e nelle GAE, che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella fase A;



- **la fase C**, cui possono partecipare (esclusivamente su domanda come infra si dirà) solo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso 2012 e nelle GAE, che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella fase B.

La collocazione in coda della ricorrente negli elenchi di sostegno ha fatto sì che la stessa non è stata assunta, come avrebbe avuto diritto, in fase Zero (quindi nell'ambito della provincia di Catania), bensì in fase B, quindi nell'ambito della procedura nazionale del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, con assegnazione presso la provincia di Verona.

In fattispecie analoga alla presente, con riferimento agli inserimenti in coda negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, si sono peraltro già pronunciati sia il Tribunale di Taranto, sia il Tribunale di Caltagirone, sia il Tribunale di Genova.

Con ordinanza del 4.09.2015, il Tribunale di Taranto ha evidenziato che “Quanto al fumus, infatti, rilevato che le circostanze di fatto rilevanti nel presente giudizio non sono contestate (acquisizione da parte della ricorrente - già da tempo inserita nella G.A.E. in questione - della abilitazione all'insegnamento del sostegno entro il 30 giugno 2015), deve in primo luogo rilevarsi che né il D.M. n° 235/14 (relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-17: cfr. in particolare l'art. 4, co. 1 e 2 e l'art. 9, co. 6), né il D.M. n° 325/15 (attinente specificamente alla eventuale sopravvenuta acquisizione – entro il termine del 30 giugno 2015 – del titolo di specializzazione sul sostegno: cfr. in particolare l'art. 2), risultano contenere alcun riferimento ad un eventuale “elenco aggiuntivo” alla fascia di appartenenza (contrariamente a quanto precedentemente



previsto dai DD.MM. 39/10, 53/12 e 572/13). A ciò si aggiunga che – ove mai si ritenesse “implicito” un tale riferimento rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti – i DD.MM. dovrebbero comunque essere disapplicati in parte qua, potendosi sul punto richiamare i principî di diritto enucleati – relativamente ad analoga questione, con riferimento al D.M. n. 42/2009 – dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2011 (principî che, in ragione della necessità di tutelare il criterio meritocratico, sono stati pure richiamati da Cass. lav. 14 gennaio 2013 N° 698, in riferimento ad altra fattispecie). Con la suddetta pronuncia, invero, fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, conv. in l. 24 novembre 2009 n. 167 (che interpretava l’art. 1 co. 605 lett. c, l. 27 dicembre 2006 n. 296 nel senso di consentire ai docenti che ne avessero fatto richiesta l’inserimento anche nelle graduatorie di altre province, ma “dopo l’ultima posizione di III fascia”, così confermando quanto stabilito dal D.M. n. 42/2009), testualmente rilevando che: l’inserimento in coda ha introdotto, “con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, una disciplina “eccentrica”, rispetto alla regola dell’inserimento “a pettine” dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione: tale ultimo assetto normativo costituisce dunque la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120 primo comma Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste derogatoria”; o “la disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di



iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che, limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011, comporta il totale sacrificio del principio di merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti...". Pertanto sembra plausibilmente fondata la tesi attorea secondo cui l'inserimento del docente nelle graduatorie in questione deve avvenire secondo il punteggio di propria competenza (c.d. inserimento a pettine") e non già "in coda" alla graduatoria".

A sua volta, il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza dell'1.02.2016 (e successiva del 22.07.2016), ha rilevato che "né il D.M. n. 235/14 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-17 (art. 4, co. 1 e 2 e l'art. 9 co. 6) né il D.M. 325/15 attinente specificamente alla eventuale sopravvenuta acquisizione – entro il termine del 30.6.2015 del titolo di specializzazione per il sostegno (art. 2) risultano contenere alcun riferimento ad un eventuale "elenco aggiuntivo" alla fascia di appartenenza (contrariamente a quanto precedentemente previsto dai DD.MM. 39/10, 53/12 e 572/13)", richiamando per il resto le argomentazioni della citata ordinanza del Tribunale di Taranto.

Infine, il Tribunale di Genova, con sentenza del 16.11.2016, ha ribadito i predetti principi.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, dichiarare:



1) l'illegittimità ed inefficacia, degli elenchi aggiuntivi di sostegno di scuola primaria del concorso a cattedre di cui al DDG 82/2012 nella parte in cui la ricorrente risulta collocata in coda (con punti 78,00) e non a pettine, previa eventuale disapplicazione delle disposizioni regolamentari che dovessero prevederlo;

2) il diritto della ricorrente ad essere inserita "a pettine", cioè nella posizione corrispondente al punteggio posseduto (punti 78), nell'elenco aggiuntivo di sostegno di scuola primaria del concorso a cattedre di cui al DDG 82/2012, con ogni consequenziale statuizione derivante dalla collocazione in posizione utile per l'assunzione a tempo indeterminato sin dalla fase zero di cui alla L.107/2015;

3) per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato nel contingente di posti per l'a.s. 2015/2016, con decorrenza 1.09.2015, sin dalla fase zero in caso di collocazione utile in graduatoria in seguito all'inserimento a pettine nell'elenco aggiuntivo di sostegno di scuola primaria del concorso a cattedre di cui al DDG 82/2012.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa, di cui si chiede la distrazione i sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.



Si producono i seguenti documenti: titolo di sostegno, estratto elenco di sostegno e code elenco di sostegno, contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'USR Veneto, elenco docenti immessi in ruolo in fase zero e fase A su posti comuni di e di sostegno, proposta di assunzione fase B, accettazione nomina fase B, nota Usr Sicilia del 24.06.2015, nota USR Sicilia del 10.07.2014, decreto Ufficio scolastico di Catania del 27.07.2015, estratto graduatoria di merito concorso DDG 82/2012, ordinanza Tribunale di Taranto, ordinanza Tribunale di Caltagirone, sentenza Tribunale di Genova.

avv. Dino Caudullo

